

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 11/2021 DEL 15 MAGGIO 2021

ISA 2021: FOCUS SU NUOVI CORRETTIVI E CAUSE DI ESCLUSIONE "COVID-19"

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la [Circolare n. 6/E](#) del 4 giugno, con la quale ha fornito **indicazioni per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (DI n. 50/2017) per il periodo d'imposta 2020.**

Per tale periodo d'imposta, spiega infatti l'Agenzia Entrate, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne la corretta applicazione, tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza Covid-19 per il periodo d'imposta 2020.

Nel documento, particolare attenzione viene data alle **nuove cause di esclusione dell'applicabilità degli ISA**, introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021: **sono esclusi dall'applicazione degli ISA 2021 i contribuenti che hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente oppure che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 o, infine, che esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività.**

Tuttavia, chiarisce ancora l'Agenzia Entrate, al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, dovranno comunque essere comunicati i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli.

ACCONTO IMU 2021 ENTRO IL 16 GIUGNO

Entro il 16 giugno 2021 i contribuenti interessati sono tenuti a versare l'acconto IMU 2021.

Ricordiamo che quest'anno sono previste nuove ipotesi di esenzione:

- oggettive (Legge di bilancio 2021): relative agli immobili utilizzati nel settore turistico-alberghiero, limitatamente alla quota posseduta dai proprietari che siano anche gestori (salvo alcune eccezioni)
- soggettive (DL Sostegni): riferite ai soggetti che soddisfano i medesimi requisiti previsti per l'accesso al contributo a fondo perduto istituito dal medesimo DL 41/2021.

NUOVA FUNZIONALITÀ PER LA CONSERVAZIONE "MASSIVA" DELLE FATTURE ELETTRONICHE TRANSITATE TRAMITE SdI

L'Agenzia Entrate, nella sezione del proprio portale dedicata alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici, ha informato della disponibilità di una **nuova funzionalità** di conservazione delle fatture elettroniche che permette di **portare in conservazione "massivamente" le fatture elettroniche transitate da SdI.**

Al momento dell'adesione dell'accordo di servizio si potrà indicare una data antecedente a quella dell'adesione stessa.

A partire dalla data indicata, infatti, verranno conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non era attivo. In caso non si indicasse la data di recupero retroattivo, precisano le Entrate, verranno conservate solo le fatture transitate dal SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CAMERALI 2021

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Dal 26 maggio 2021 la nota di credito per recupero IVA si potrà emettere all'avvio della procedura concorsuale

Il Decreto Sostegni bis (articolo 18 D.L. 73/2021) ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l'IVA attraverso l'emissione di note di credito.

La nuova disposizione è applicabile alle procedure concorsuali **avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma e quindi dal 26 maggio 2021** (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 73/2021).

Per le procedure concorsuali iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell'IVA potrà avvenire a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell'operazione fatturata è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 -bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento o
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all'emissione della nota di credito, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, occorrerà effettuare una nota di variazione in aumento, per versare la relativa imposta a debito.

INVIO TARDIVO DELLA DICHIARAZIONE IVA ENTRO IL 29 LUGLIO 2021

È scaduto il 30 aprile scorso il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2020. Se l'adempimento non è stato assolto o la dichiarazione

trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 29 luglio 2021 si può validamente inviare il modello IVA 2021 per il 2020.

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;

- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell'imposta non versata (15% dell'imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest'ultimo non è superiore a 14 giorni);

A partire dal 30 luglio 2021, la dichiarazione annuale IVA per il 2020 non presentata si considera omessa.

ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE INPS DI ARTIGIANI E COMMERCianti GLI UTILI DERIVANTI DALLA MERA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Con la Circolare 10 giugno 2021, n. 84, l'Inps ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre "la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)".

Ne consegue, ora anche secondo l'Inps, che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.

Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

La circolare precisa infine che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto soltanto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.

STUDIO NOTARIATO: PERDITE STERILIZZATE 5 ANNI CAUSA COVID-19

Con lo [studio n. 88 2021 \(pubblicato on line\)](#) il Consiglio Nazionale del Notariato sostiene che la norma che sterilizza per cinque anni le perdite rilevanti delle società di capitali (articolo 6 del DI 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020) si riferisce tanto alle perdite maturate durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 quanto a quelle maturate in precedenza e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Quindi la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La normativa in esame non coprirebbe invece le perdite che maturino nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, per queste perdite, tornerà applicabile la normativa ordinaria.

5 PER MILLE 2020: ONLINE SUL SITO DELLE ENTRATE GLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato gli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell'anno finanziario 2020 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Si tratta di oltre 69mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

L'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell'[area tematica "5 per mille"](#), insieme agli importi attribuiti.

LA GUIDA ABI PER LA CESSIONE DEI CREDITI BONUS CASA ALLE BANCHE

Anche quest'anno è possibile usufruire di una serie di agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici che si affiancano alla nota misura del Superbonus.

Per la maggior parte di esse il titolare dei lavori può optare per la cessione del credito d'imposta anche a banche e ad altri intermediari finanziari.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha pubblicato una [guida infografica](#) per la cessione dei "crediti bonus casa" alle banche.

ENTRO IL 30 GIUGNO LA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020. CHIARIMENTI SU ESENZIONI PER EMERGENZA COVID-19

L'art. 1, comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente **entro il 30 giugno 2021**.

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono stati pubblicati [alcuni chiarimenti](#) in merito agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al calcolo dell'imposta dovuta per la prima rata.

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzata la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L'obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria "leasing";
- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. c) e i) del D.Lgs. n. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art.73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
- immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
- immobile che ha acquisito o perso nell'anno l'esenzione dall'imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
- parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, numero 2 del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale;
- per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

IMPOSTE SUI REDDITI: IL CALENDARIO DELLE PROSSIME SCADENZE

Il prossimo **30 giugno 2021** (salvo proroghe) sarà la prima scadenza "ordinaria" per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d'imposta 2020.

Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovare di **ulteriori 30 giorni** (con **maggiorazione dello 0,4%**) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.

Ricordiamo che, in caso di **rateazione**, le rate successive alla prima scadranno:

- il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
- a fine mese per i non titolari di partita IVA.

Riepilogo delle scadenze (con la maggior rateazione possibile)

Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e persone fisiche titolari di partita IVA

Prima scadenza (senza maggiorazione)

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 giugno 2021	
Rata 2	16 luglio 2021	
Rata 3	20 agosto 2021	La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto
Rata 4	16 settembre 2021	
Rata 5	18 ottobre 2021	Il 16 ottobre è sabato
Rata 6	16 novembre 2021	

Con maggiorazione 0,4%

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 luglio 2021	30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno
Rata 2	20 agosto 2021	La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto
Rata 3	16 settembre 2021	
Rata 4	18 ottobre 2021	Il 16 ottobre è sabato
Rata 5	16 novembre 2021	

Persone fisiche non titolari di partita IVA

Prima scadenza (senza maggiorazione)

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 giugno 2021	
Rata 2	20 agosto 2021	La scadenza del 31 luglio slitta al 2 agosto, e cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto
Rata 3	31 agosto 2021	
Rata 4	30 settembre 2021	
Rata 5	2 novembre 2021	Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre è festivo
Rata 6	30 novembre 2021	

Con maggiorazione 0,4%

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 luglio 2021	30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno
Rata 2	20 agosto 2021	La scadenza del 31 luglio slitta al 2 agosto, e cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto
Rata 3	31 agosto 2021	
Rata 4	30 settembre 2021	
Rata 5	2 novembre 2021	Il 31 ottobre è domenica ed il 1° novembre è festivo
Rata 6	30 novembre 2021	

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 11/2021 DEL 15 GIUGNO 2021

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

Lo scorso 08/06/2021 ha visto la luce il Decreto Legge 79/2021, che disciplina il nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico.

L'assegno viene definito "ponte" poiché si tratta di una misura provvisoria che coprirà il periodo tra il 01 luglio ed il 31 dicembre 2021. Esso consisterà in un assegno, riconosciuto su base mensile, spettante a tutti coloro che, ad oggi:

- non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare e che, contemporaneamente, siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE;
- siano soggetti al pagamento dell'IRPEF;
- siano domiciliati e residenti in Italia;
- abbiano figli a carico di età inferiore ai diciotto anni;
- siano residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi.

L'importo dell'assegno corrisposto verrà parametrato rispetto al valore di riferimento dell'ISEE; l'assegno sarà maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio con disabilità.

L'INPS, entro il prossimo 30 giugno 2021, disciplinerà le modalità operative con cui potrà essere effettuata la domanda, fermo restando il decorso del beneficio dal mese di presentazione della stessa; solo per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti anche gli arretrati, a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il pagamento dell'assegno avverrà con bonifico bancario/postale o con bonifico domiciliato; l'importo erogato non concorrerà alla formazione del reddito, ai sensi del D.P.R. 917/86.

Il beneficio è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponderà d'ufficio, l'assegno temporaneo per i figli a carico, congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

In chiusura del Decreto Legge, il legislatore introduce un beneficio aggiuntivo ai "normali" percettori dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

In allegato al D.L. si trovano in Gazzetta Ufficiale le tabelle con gli importi corrispondenti per fascia di reddito; saranno esclusi i nuclei familiari con un ISEE pari o superiore ai 50.000,00 €.

Sicuramente questa manovra rappresenta un primo passo per adeguare le misure di sostegno alla genitorialità agli standard comunitari, ma ha soprattutto una finalità di semplificazione burocratica legata ai diversi strumenti di sostegno, attualmente esistenti nel panorama nazionale. Secondo quanto riportato nella nota di Palazzo Chigi, "il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio". Di fatto, la programmazione è fino alla fine dell'anno corrente, ma si attende per gennaio 2022 l'introduzione, per tutta la platea genitoriale, dell'assegno unico e universale, introdotto dalla Legge 46 del 01 aprile 2021. Possiamo quindi considerare l'assegno temporaneo ex D.L.79 del 2021 come un banco di prova dello strumento, volto a testarne l'impatto finanziario e sociale nel breve periodo.

IL NUOVO CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Tra le novità contenute nel decreto "Sostegni bis" (DL n. 73/2021) si segnala l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati (ai sensi dell'art. 19, D.Lgs n. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'incentivo è operativo in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Campo di applicazione: beneficiari e misura

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il quale trova applicazione la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che va stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Il beneficio si sostanzia:

- nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 6 mesi,
- nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'incentivo può essere fruito dai datori di lavoro privati, esclusi:

- i datori di lavoro agricoli;
- i datori di lavoro domestico;
- tutti gli enti della pubblica amministrazione.

Inoltre, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero licenziamenti collettivi ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Progetto individuale di inserimento

Condizione essenziale per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi nel corso dei quali è garantita l'applicazione del sistema sanzionatorio predisposto dalla normativa vigente per licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

- recedere dal contratto dando regolare preavviso. Durante tutto il periodo di preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continuerà ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione;
- non recedere dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

In estrema sintesi :

Aziende che presentano domanda di CIGO (aziende industriali) : dal 1 luglio 2021

- o utilizzano la cassa integrazione ordinaria con accordo sindacale e relazione tecnica senza poter licenziare per motivi economici fino al 31.12.2021
- o non chiedono la cassa integrazione ordinaria e possono licenziare

Aziende che presentano domanda di Assegno ordinario o Cassa in deroga

- non possono licenziare per motivi economici fino al 31 ottobre 2021

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO CON CRITERIO DI PENSIONABILITÀ

Con sentenza del 26 aprile 2021, n. 10995, la Cassazione ha decretato la legittimità del licenziamento collettivo operato sulla base del criterio di scelta del personale da licenziare legato alla prossimità del trattamento pensionistico.

Di fatto, la Corte ha rigettato il ricorso di un dipendente, licenziato assieme ad altri quattordici lavoratori, tutti prossimi alla pensione. Con questa sentenza la Corte respinge qualsivoglia accusa di discriminazione, ribadendo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 268 del 1994: "la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, poiché adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non

discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art. 15, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività, e della generalità e devono essere coerenti con il fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori".

La Corte prosegue, poi, affermando che la scelta del criterio della prossimità al trattamento pensionistico viene considerato razionalmente nella misura in cui tale opzione garantisce un minore impatto sociale.

Conclude, infine, accreditando la libertà di opzione del criterio di scelta ex art. 5 l.223/1991, affermando che la stessa legge ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali. L'operato del sindacato nella fase della definizione dei criteri di scelta rappresenta così lo strumento legittimo atto a definire i meccanismi più idonei a minimizzare il costo sociale del processo di riorganizzazione produttiva aziendale e consente il controllo del corretto esercizio del potere datoriale, mirando a tutelare, oltre agli interessi delle organizzazioni sindacali, quello dei lavoratori alla conservazione del posto.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*